

Deliberazione della Giunta Regionale 19 gennaio 2026, n. 6-2151

Art. 21, comma 1, lett. a) legge regionale n. 18 del 26 settembre 2016 e s.m.i. Criteri e parametri per la definizione della quota annuale del fondo sanitario regionale, da attribuire all'Agenzia per la protezione dell'ambiente "ARPA" Piemonte.



Seduta N° 138

Adunanza 19 GENNAIO 2026

Il giorno 19 del mese di gennaio duemilaventisei alle ore 11:00 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Alberto Cirio Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante. Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori Elena CHIORINO - Maurizio Raffaello MARRONE

DGR 6-2151/2026/XII

OGGETTO:

Art. 21, comma 1, lett. a) legge regionale n. 18 del 26 settembre 2016 e s.m.i. Criteri e parametri per la definizione della quota annuale del fondo sanitario regionale, da attribuire all'Agenzia per la protezione dell'ambiente "ARPA" Piemonte.

A relazione di: Marnati, Riboldi

Premesso che:

- la legge 28 giugno 2016, n. 132, recante "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale", all'art. 7 detta la disciplina delle Agenzie per la protezione dell'ambiente (ARPA), ha demandato al comma 2 alle Regioni il compito di disciplinare con proprie leggi la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie e all'art. 9 prevede i "Livelli essenziali delle prestazioni tecnico ambientali (LEPTA)" che costituiscono il livello minimo omogeneo, in tutto il territorio nazionale, per le attività di cui all'art. 3 che il Sistema nazionale è tenuto a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria;
- la Legge Regionale n. 18 del 26 settembre 2016 e s.m.i. detta la disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA), già istituita con legge regionale 13 aprile 1995, n. 60, prevedendo in particolare all'art. 2 che l'ARPA Piemonte concorre alla promozione dello sviluppo sostenibile e contribuisce al mantenimento e al miglioramento sostanziale e misurabile dell'ambiente in Piemonte, mediante lo svolgimento delle funzioni pubbliche di tutela dell'ambiente e della salute;
- il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", e, in particolare, l'articolo 2, individua i livelli essenziali di assistenza tra cui prevenzione collettiva e

sanità pubblica e, nell'ambito delle aree di intervento, prevede il programma di tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati, precisando che in tale area di intervento, le prestazioni di cui all'allegato 1, lettera b) del citato decreto, sono erogate in forma integrata tra sistema sanitario e agenzie per la protezione ambientale, in accordo con le indicazioni normative regionali, nel rispetto dell'articolo 7 – quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

- il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 all'art. 27 istituisce il Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS) allo scopo di migliorare e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dal Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici e delle zoonosi e prevede, al comma 3, lettera c), del citato articolo 27 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, che il SNPS “concorre per i profili di competenza, alla definizione e all'implementazione degli atti di programmazione in materia di prevenzione e dei livelli essenziali di assistenza associati a priorità di prevenzione primaria, assicurando la coerenza con le azioni in materia di livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), di cui all'articolo 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132”;

Premesso inoltre, che:

- il SNPS, mediante l'applicazione dell'approccio integrato «One-Health» nella sua evoluzione «Planetary Health» e tramite l'adeguata interazione con il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla citata legge 28 giugno 2016, n. 132 (SNPA), concorre al perseguimento degli obiettivi di prevenzione primaria correlati in particolare alla promozione della salute, alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari associati direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici, valorizzando le esigenze di tutela delle comunità e delle persone vulnerabili o in situazioni di vulnerabilità, in coerenza con i principi di equità e prossimità;

- la Delibera del Consiglio SNPA n. 267/2025, considerato che l'iter di emanazione del DPCM previsto all'art. 9 comma 3 della legge 132/2016, a mente del quale si stabiliscono i LEPTA e i criteri di finanziamento per il raggiungimento dei medesimi, è in corso, ha condiviso la “Tabella per l'interazione tra SNPA/SNPS” quale punto di partenza per i lavori di definizione della coerenza tra i livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui al DPCM del 12 gennaio 2017 e i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) di cui all'art. 9 della legge n. 132/2016;

- la D.G.R. n. 23-7841 del 4 dicembre 2023 per il perseguimento del fine primario di garantire l'intersectorialità e il coinvolgimento dei soggetti le cui politiche hanno impatto sulla relazione ambiente-salute-clima, assicurando l'approccio integrato One-Health nella sua evoluzione «Planetary Health» nonché per attuare politiche di prevenzione primaria, ha istituito il Sistema regionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SRPS) di cui fanno parte, in una logica di Rete, le Direzioni regionali Sanità, Agricoltura e Cibo, Ambiente, Energia e Territorio, Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, le ASR, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e ARPA Piemonte;

Considerato che:

- il Decreto Legge n. 496 del 4 dicembre 1993, che aveva dapprima dettato disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, aveva demandato all'art. 3 alle Regioni il compito di istituire le Agenzie

regionali per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche di cui all'art. 1, attribuendo ad esse o alle loro articolazioni territoriali le funzioni, il personale, i beni mobili e immobili, le attrezzature e la dotazione finanziaria dei presidi multizonali di prevenzione, nonché il personale, l'attrezzatura e la dotazione finanziaria dei servizi delle unità sanitarie locali, disponendo altresì che le Agenzie fossero istituite senza oneri aggiuntivi;

- la citata legge regionale n. 18 del 26 settembre 2016 e s.m.i. sopra richiamata all'art 21, comma 1, lett a) stabilisce che al finanziamento dell'ARPA si provvede, tra le altre cose, mediante una quota del fondo sanitario regionale destinata alla prevenzione, secondo parametri determinati dalla Giunta regionale in rapporto alle attività attribuite all'ARPA;

Dato atto che:

si rende necessario determinare i parametri in base ai quali attribuire ad ARPA una quota del fondo sanitario regionale destinata alla prevenzione, definendo le modalità per assicurare una chiara previsione che subordini la misura del trasferimento da un lato ad una preventiva attività di programmazione delle prestazioni riconducibili ai LEA che l'Agenzia è chiamata a svolgere durante l'esercizio e, dall'altro, ad una successiva rendicontazione dell'effettivo impiego delle risorse destinate all'erogazione delle attività e alle prestazioni indicate nel D.P.C.M. 12 gennaio 2017, al fine di individuare le risorse destinate a garantire i LEA;

la citata legge regionale n. 18 del 26 settembre 2016 e s.m.i. sopra richiamata, all'art. 20 disciplina il Comitato regionale di indirizzo al quale compete la determinazione degli obiettivi istituzionali in materia e la verifica dei risultati delle attività svolte dall'ARPA, nonché del loro coordinamento con le attività dei dipartimenti di prevenzione delle ASL e al comma 6 prevede che detto Comitato riceva il bilancio di previsione finanziario, il rendiconto, i programmi annuali e pluriennali, la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti e, ai fini del coordinamento delle attività di tutela ambientale e di prevenzione, i programmi annuali e pluriennali dei dipartimenti di prevenzione delle ASL e che, in ordine a detti atti il Comitato possa esprimere eventuali osservazioni.

Dato atto che, a seguito delle valutazioni istruttorie effettuate dalle Direzioni regionali interessate, è stato evidenziato di:

- individuare, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. a) della legge regionale 18/2016, i criteri ed i parametri, come di seguito elencati, in base ai quali definire, sulla base del budget disponibile comunicato al Direttore di ARPA, la quota del fondo sanitario regionale da attribuire all'Agenzia:

a) correlazione dei servizi programmati ed effettivamente erogati con le attività e le prestazioni indicate nel DPCM 12 gennaio 2017 e identificazione del collegamento con LEA e LEPTA, nonché di altre attività;

b) quantificazione del costo dei servizi sulla base di:

- costi diretti

- costi indiretti quali il personale, tramite il Full Time Equivalent (FTE), Imposte IRAP, Prestazioni di servizi, Utilizzo beni di terzi, Ammortamenti materiali, Beni di consumo;

- prevedere che il Direttore di ARPA trasmetta al Comitato di Indirizzo unitamente, per la fase di programmazione, al Bilancio di Previsione e, per la fase di rendicontazione, al Rendiconto, un'apposita relazione contenente i costi quantificati sulla base dei parametri definiti con la presente deliberazione in ordine alla quale il Comitato può formulare osservazioni di cui l'Agenzia deve tener conto, nonché una relazione su tutte le attività svolte da ARPA tra cui quelle relativamente al coordinamento con i dipartimenti di prevenzione delle ASL.

Ritenuto, pertanto, di approvare ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. a) della legge regionale 18/2016, i criteri ed i parametri in base ai quali definire la quota annuale del fondo sanitario regionale da attribuire ad ARPA, come sopra descritti.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte né di altri enti del Sistema Sanitario Regionale, in quanto viene definito il parametro per la quantificazione della quota del fondo sanitario regionale destinato al finanziamento di ARPA Piemonte.

Visti:

il Decreto Legislativo 20 dicembre 1992, n. 502;

il Decreto Legge n. 496 del 4 dicembre 1993

la legge 28 giugno 2016, n. 132;

il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79;

il DPCM 12 gennaio 2017;

la Legge Regionale n. 18/2016 e s.m.i.;

la D.G.R. n. 7-4000 del 3 ottobre 2016;

la D.G.R. n. 35-7738 del 19 ottobre 2018;

la D.G.R. n. 23-7841 del 4 dicembre 2023;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, all'unanimità,

DELIBERA

1) di individuare, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. a) della legge regionale 18/2016, i criteri ed i parametri, come di seguito elencati, in base ai quali definire, sulla base del budget disponibile comunicato al Direttore di ARPA, la quota del fondo sanitario regionale da attribuire all'Agenzia:

a) correlazione dei servizi programmati ed effettivamente erogati con le attività e le prestazioni indicate nel DPCM 12 gennaio 2017 e identificazione del collegamento con LEA e LEPTA, nonché di altre attività;

b) quantificazione del costo dei servizi sulla base di:

- costi diretti

- costi indiretti quali il personale, tramite il Full Time Equivalent (FTE), Imposte IRAP, Prestazioni di servizi, Utilizzo beni di terzi, Ammortamenti materiali, Beni di consumo;

2) di stabilire che il Direttore di ARPA trasmetta al Comitato di Indirizzo unitamente, per la fase di programmazione, al Bilancio di Previsione e, per la fase di rendicontazione, al Rendiconto, un'apposita relazione contenente i costi quantificati sulla base dei parametri definiti con la presente deliberazione, in ordine alla quale il Comitato può formulare osservazioni di cui l'Agenzia deve tener conto, nonché una relazione su tutte le attività svolte da ARPA tra cui quelle relativamente al coordinamento con i dipartimenti di prevenzione delle ASL;

3) che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte né di altri enti del Sistema Sanitario Regionale, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.